

## *Ordinanza Commissariale 14 giugno 1939* *(Ditta Mariotti)*

Il R. Commissario per la liquidazione degli usi civici con sede in Roma.

Visto l'atto di transazione ricevuto in Ischia di Castro il giorno 2 febbraio 1939-XVII ed interceduto tra i signori Mariotti Domenico e Pietro, il Podestà del Comune di Farnese, con il quale è stato transatto, limitatamente alle terre possedute dai predetti signori Mariotti Domenico e Pietro, il giudizio pendente davanti questo R. Commissario istituito dai Comuni di Ischia di Castro e di Farnese con i ricorsi presentati rispettivamente in data 29 maggio 1926 e 27 marzo 1928 per l'accertamento e la liquidazione a favore delle rispettive popolazioni, degli usi di erbatico (vendita delle erbe e pascolo in natura), di semina e di coltivazione delle terre, di ottenere privatamente otto rubbia di terra a famiglia da adibire a chiuse e ristretti e di legnare su tutte e singole zone macchiose e sterpose del territorio per ogni uso agricolo e domestico sulle terre che anticamente costituivano il territorio della distrutta Città di Castro capitale del Ducato omonimo ed oggi amministrativamente facenti parte del territorio del Comune di Ischia di Castro.

Premesso che dagli atti della causa risulta:

Che il feudo di Castro fu creato con decreto 31 ottobre 1537 da S.S. il Pontefice Paolo III Farnese mediante la riunione del feudo di Castro con altri feudi già concessi ai Farnese.

Che del feudo, col titolo di Duca, fu investito Pier Luigi Farnese, figliolo del Pontefice.

Che con decreto concistoriale del 19 dicembre 1538 il Ducato fu dichiarato separato dalla Provincia del patrimonio di S. Pietro ed al Duca Farnese furono concesse ampie e sovrane podestà riservandosi alla sede Apostolica il solo supremo dominio.

Che nell'anno 1641, tra l'allora regnante Pontefice Innocenzo X ed il Duca di Castro Ranuccio II Farnese, sorsero gravi dissidi per ragioni di indole politica e finanziaria che — non composti — portarono nel successivo anno 1642 alla scomunica di Ranuccio II 1a parte della Sacra Congregazione.

Che nell'anno 1648, mancato ai vivi Monsignor Giunta vescovo di Castro, il Pontefice nominò a succedergli il barnabita Monsignor Giarda da Novara.

Che Ranuccio II intimò al vescovo nuovo di non andare a Castro a prendere possesso della Diocesi.

Che Monsignor Giarda nonostante la intimazione avuta il 18 marzo 1649 partì ugualmente per Castro, ma arrivato nei pressi del Ponte di Monterosi fu assalito da uomini armati e mascherati e trucidato.

Che per effetto di questo crimine, nel giugno dello stesso anno, le milizie papali invasero il Ducato, assediaron la Città e la costrinsero, dopo due mesi, a capitolare.

Che essendo riuscito vano il tentativo fatto presso il Pontefice di riavere il Ducato, Ranuccio II, ritenendo che alla decisione di Innocenzo X non fosse estranea Donna Olimpia Aldobrandini vedi Borghese, cognata del Pontefice e di lui cugina, con lettere scritte a Roma, offese atrocemente questa ultima vilipendendola e trattandola come l'ultima delle cortigiane.

Che Innocenzo X, venuto a conoscenza di queste lettere — al colmo dell'ira — ordinò che la città di Castro, capitale del Ducato, fosse messa a ferro ed a fuoco, fino alla completa e totale sua distruzione, disperdendone la popolazione, che esterrefatta, fuggì cercando scampo nei paesi finitimi, tra i quali Ischia e Farnese, alla furia devastatrice (furono non solo demoliti i palazzi, le mura, le case, le chiese, ma furono scoperciate anche le tombe, tagliate le vigne, estirpati gli alberi e fu piantata, sul posto ove sorgeva la città, una croce con la scritta "qui fu Castro").

Che in seguito alla distruzione della città ed alla conseguente dispersione della popolazione, tutto il vasto territorio, eccetto le terre di proprietà privata, e quelle di proprietà degli Enti

ecclesiastici. le quali ultime furono devolute agli enti correlativi di Acquapendente ove fu trasferita la Diocesi, fu incamerato dallo Stato Pontificio;

Che tale territorio, comprendente tutte le terre di pertinenza della distrutta e dispersa comunità, fu, per circa un secolo e mezzo (1650-1790), goduto in piena, assoluta ed esclusiva proprietà dalla Camera Apostolica che ne percepì tutti i frutti niuno escluso, mediante il sistema degli affitti e degli appalti.

Che solo nel 1790, avendo il Pontefice Pio VI diviso l'intero territorio dell'ex Ducato di Castro in sette Castellanie, le terre di pertinenza della distrutta Città di Castro incamerate al fisco Pontificio furono aggregate alla Castellania di Ischia di Castro e date con atto 7 gennaio 1790 in enfiteusi alla Casa Capranica;

Che dalla Casa Capranica, che successivamente riunì in se l'utile ed il diretto dominio, passarono in proprietà dell'Istituto dei Fondi Rustici e da questo ancora frazionatamente agli odierni proprietari o loro danti cause.

Che dall'epoca della distruzione della Città di Castro in poi, i dispersi superstiti cittadini, confusi con le popolazioni delle comunità finitime, nelle quali si rifugiarono, mai più ebbero ad esercitare usi civici sulle terre che già appartennero al territorio della distrutta Città, come è provato da tutti i contratti di affitto e di appalto, dal Chirografo della enfiteusi concessa su di esse a Casa Capranica, dall'istrumento 3 febbraio 1886, stipulato tra il Marchese Pio Capranica ed il Comune di Ischia Castro, con il quale il primo, a titolo di concessione graziosa per venire incontro ai bisogni della popolazione di Ischia, concesse in perpetuo a quest'ultima la facoltà di poter tagliare legna morta e cespugli infruttiferi sul bosco Elceta; dalla sentenza 30 maggio - 3 giugno 1910 della Giunta d'Arbitri di Viterbo che negò l'esercizio provvisorio della semina domandato dalla popolazione di Ischia sui tenimenti di Vallerosa, Pietrafitta, Pianetta, Montecalvo, già di pertinenza dell'ex Comunità di Castro, perché era provato che, a memoria d'uomo, i proprietari avevano sempre disposto liberamente dei terreni seminativi concedendoli a semina, a loro piacimento, a terrazzani locali o forestieri con corrisposta variabile secondo la feracità delle terre;

Che anche i beni appartenenti agli Enti ecclesiastici ed ai privati cittadini, liberi per presunzione da usi civici perché Castro fu un feudo giurisdizionale, furono sempre goduti dalla distruzione della Città in poi rispettivamente dai correlativi enti di Acquapendente. e dai privati proprietari, nonché dai rispettivi loro aventi causa liberi ed esenti da qualunque esercizio di uso civico.

Che contro la domanda proposta dai Comuni di Ischia di Castro e di Farnese tutti i convenuti, e tra essi i signori Mariotti Domenico e Pietro, hanno opposto:

Che nel territorio della distrutta Città di Castro non esistevano ab antiquo usi civici, che se anche in ipotesi non concessa, fossero esistiti, essi rimasero estinti per atto di Sovrana volontà sostanziandosi nell'ordine dato dal Pontefice e mandato ad effetto di distruzione della Città e di dispersione dei cittadini che furono in questo modo deliberatamente privati mediante la soppressione della Comunità di diritto di incolato su cui giuridicamente e storicamente si fonda il correlativo diritto di godimento degli usi civici dei cittadini che abitano un determinato territorio; che per questa ragione i Comuni di Ischia di Castro e di Farnese non hanno titolo giuridico per rivendicare gli usi civici in oggetto a nome e nell'interesse dei rispettivi cittadini che fossero eventualmente discendenti da cittadini della distrutta Città di Castro; che il Comune di Ischia di Castro neppure legittimato a rivendicare gli usi medesimi per diritto proprio e della generalità dei suoi abitanti per il fatto che il territorio della distrutta Città di Castro fa oggi parte integrante del suo territorio perché l'aggregazione di un territorio ad un altro ha finalità puramente amministrative, e non comporta giuridicamente l'acquisto, da parte dei naturali della Comunità, che riceve in aggregazione il territorio, degli usi civici che eventualmente esistono nel territorio aggregato a favore delle popolazioni che abitano quest'ultimo territorio; che i due Comuni, nelle loro denunce, hanno rivendicato gli usi civici senza la necessaria discriminazione sia sulle terre già appartenenti alla distrutta Comunità (ex comunitative) sia sulle terre che erano di proprietà privata e degli enti

ecclesiastici, migliorate o comunque sottratte agli usi Civici fino dall'epoca in cui esisteva la Comunità di Castro (oli, vigne, olive, chiuse, ecc.) e perfino sul perimetro ove sorgeva la Città; che tutte queste terre, in ogni deprecata ipotesi, devono escludersi dal novero di quelle eventualmente soggette a liquidazione.

Ritenuto che di fronte a questa aleatoria situazione giuridica della causa, per l'intervento conciliativo di questo R. Commissariato, le parti sono venute nella determinazione di transigere il giudizio addivenendo alla liquidazione amichevole dei pretesi usi civici mediante cessione in proprietà promiscua ai due Comuni per le terre non migliorate di una quota di terreni corrispondente in valore ad un ottavo dell'intero comprensorio denunciato a carico di ogni singola ditta e mediante imposizione per le terre che hanno subito sostanziali e permanenti migliorie o che non siano aggregabili in unità agrarie di un canone enfiteutico annuo corrispondente al 50% di quello che si sarebbe dovuto imporre ove i diritti fossero riconosciuti esistenti e spettanti in virtù di sentenza passata in autorità di cosa giuridica. Si stabilì inoltre che per il bosco Lamone (Elceta), di esclusiva proprietà del sig. Castiglioni Umani Onorato e degli eredi del fu Briganti Giov. Battista. sul quale il diritto di legnatico è in esercizio in virtù del ricordato atto del 3 febbraio 1886 intervenuto tra la Comunità di Ischia di Castro e la Casa Capranica, la liquidazione dei pretesi diritti si sarebbe effettuata in ragione di 1/3 anziché di 1/8 in valore dell'intero comprensorio del bosco predetto.

Che in esecuzione di questo accordo, per quanto riguarda i signori Mariotti Domenico e Pietro, fu disposta perizia allo scopo di accertare le terre incluse nelle denunce possedute dai medesimi, di elevarne il valore e di distaccarne una porzione a favore dei due Comuni corrispondente in valore ad un ottavo dell'intero comprensorio denunciato.

Che da detta perizia risulta:

**a)** che le terre di proprietà dei signori Mariotti Domenico, incluse nelle denunce sopra ricordate, sono le seguenti:

In contrada Pietrafitta ai vocaboli: Le Monne, Camposedano, Poggio Fronzo, Prataccio, Ciocchetto, Giardinetto, Campo del Pero, Poggio S. Carlo, Macina Rotta, Baccano e Parasoletto, confinanti con la strada doganale, Cava di Castro-Canino, proprietà De Carolis, Mariotti Pietro, Fosso del Paternale; censite al catasto di Ischia di Castro alla sezione IX ai numeri di mappa 17/2 resto, 20, 21, 22, 100, 26, 55, 29/1, 29/2, 29/3, 30, 31/1, 31/2, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 102, 103, 41, 42, 44, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 120, 51, 52/1, 52/2, 72, 73, 74, 75, 104, 1.05, 106, 107/1, 107/2, 53, 54, 56, 108, 101, 69/2, 70/1, 70/2/A, 71, 115 e 116 della estensione complessiva di ettari 141.860 e del valore di lire 368.040.00;

**b)** che le terre di proprietà del sig. Mariotti Pietro, incluse nelle stesse denunce, sono le seguenti:

In contrada Pietrafitta ai vocaboli Campo del Tesoro, Poggio della Fame, Parasoletto e Bagnolo, confinanti con la strada doganale Cava di Castro - Canino, proprietà Mariotti Domenico; sono censite al catasto rustico di Ischia di Castro alla sezione IX coi mappali numero 80, 81, 82, 35/1, 85/2, 85/3, 86, 87, 88, 83/1, 83/2, 118, 119, 84, 89, 90/1, 90/2, 90/3, 91, 92, 67/1, 67/4, 67/2 resto, 76/1, 77/1 resto, 77/2, 78, 79, 112/1, 114/1, 6612 resto, 113, 117, della superficie complessiva di ettari 146.12.60, e del valore di lire 380.900,20 che la porzione di terra distaccata a favore dei due Comuni dalla proprietà di Mariotti Domenico ha una estensione di ettari 12.50.00 ed un valore di lire 46.050,00, di poco superiore all'ottava stabilito che la porzione di terre distaccate a favore degli stessi Comuni dalla proprietà di Mariotti Pietro ha una estensione di ettari 13.65.00 ed un valore di lire 47.625,00 di poco superiore all'ottava stabilito.

Considerato che la transazione mette fine, con soddisfazione di tutte le parti interessate, ad un giudizio che per la complessità delle questioni di fatto e di diritto ad esso connesse si presenta lungo, laborioso e dispendioso e di esito quanto mai aleatorio, sia per i Comuni che per i proprietari.

Considerato che tutti i pretesi usi civici, liquidato nella misura di poco più di 1/8 non sono in esercizio.

Considerato che la transazione comporta a favore dei due Comuni, la possibilità di godere con anticipo di parecchi anni in piena proprietà la quota di liquidazione transattivamente concordata senza dover attendere l'esito del giudizio che potrebbe essere anche del tutto favorevole ad essi.

Che la quota di liquidazione di 1/8 in valore di tutte le terre incluse nelle denunce si appalesa congrua ove si consideri l'alea del giudizio non solo in relazione alla contestata esistenza dei diritti pretesi, ma anche in relazione alla possibile minore estensione delle terre sulle quali potrebbero eventualmente essere dichiarati esistenti gli usi civici per il fatto che le denunce hanno inciso senza discriminazione, di sorta sulle terre di tutto il territorio comprendendo oltre quelle di pertinenza dell'ex comunità di Castro, anche quelle dei privati già migliorate e trasformate all'epoca della distruzione della città, (vigne, orti, oliveti, ecc.), quelle ricadenti nel perimetro su cui sorgeva la città, nonché quelle per presunzione, libere (chiuse) appartenenti alla ex comunità, ai privati ed agli enti ecclesiastici.

Considerato che tutte le altre clausole della transazione appaiono legali, eque e corrispondenti a giustizia, compresa quella che riserva lo scioglimento della promiscuità tra i due Comuni al momento in cui sarà operata la liquidazione degli usi civici in confronto dell'art.24 del Regolamento 26 febbraio 1928 n. 332;

Che conseguentemente la transazione può omologarsi;

Visto l'art. 29 della legge 16 giugno 1927 n. 1.766.

Vista la perizia del geom. Sante Castellani, depositata e giurata il 26 gennaio 1939.

Viste le deliberazioni adottate rispettivamente dal Comune di Ischia di Castro in data 31 gennaio 1939 'i. "17 e dal Comune di Farnese in data 28 dello stesso mese n. 11.

## *DECRETA*

**È omologato** — ai patti e condizioni in esso contenute — l'atto di transazione del 2 febbraio 1939-XVII, sopra ricordato.

Sono di conseguenza affrancate dagli usi civici di erbatico (vendita delle erbe e pascolo in natura), di semina e di coltivazione di terre, di avere otto rubbia a famiglia, per fare chiuse e ristretti e di legnatico denunciati e pretesi dai naturali del Comune di Ischia di Castro e di Farnese, di cui alle denunce 29 maggio 1926 e 29 marzo 1928, le seguenti terre di proprietà delle ditte sottonotate poste nel territorio di Ischia di Castro.

**1)** Terre di proprietà di Mariotti Domenico fu Felice, in contrada Pietrafitta ai vocaboli Le Monne, Camposedano, Poggiofronzo, Pretaccio, Ciocchetto, Giardinetto, Campo 'del Pero, Poggio S. Carlo, Macina Rotta, Baccano e Parasoleto, confinanti con la strada 'doganale Cara di Castro-Canino, proprietà De Carolis, Mariotti Pietro, Fosso del 'Paternale censite al catasto di Ischia di Castro alla sezione IX ai numeri di mappa 17/2 resto, 20, 21, 22, 100, 26, 55, 29/1, 29/2; 29/3, 30, 31/1, 31/2, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 102, 103, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 120, 51, 52/1, 52/2, 72, 73, 74,75, 104, 105, 106, 107/, 107/2, 53, 54, 56, 108, 101, 69/2, 70/1, 72/2/A, 71, 115 e 116 della estensione complessiva di ettari 141.86.00 e del valore di lire 368.040,00.

**2)** Terre di proprietà del sig. Mariotti Pietro fu Felice, in contrada Pietrafitta ai vocaboli Campo del Tesoro, Poggio della Fame, Parasoleto e Bagnolo, confinanti con la strada doganale Cava di Castro-Canino, proprietà Mariotti Domenico e censite al catasto rustico di Ischia di Castro alla sezione IX coi mappali numeri 80, 81, 82, 85/1, 85/2, 35/3, 86, 87, 88, 83/1, 83/2, 118, 119, 84, 89, 90/1, 90/2, 90/3, 91, 92, 67/1, 67/4, 67/2 resto, 71/1, 77/1 resto, 77/2, 78, 79, 112/1, 114/1, 66/2 resto, 113, 117, della superficie complessiva di ettari 146.12.60 e del valore di lire 380.900.20.

Sono trasferite in proprietà promiscua, a titolo di compenso per l'affrancazione dei pretesi usi civici di cui sopra, ai Comuni di Ischia di Castro e Farnese, in rappresentanza delle rispettive popolazioni, la seguenti terre:

**a)** da quelle di proprietà di Mariotti Domenico fu Felice; terre in voc. Giardinetto e Ciocchetto, censite al catasto di Ischia di Castro, alla sezione IX coi mappali numeri 39 parte, 41 parte, 42 parte, 44 parte, 45, 40, 43 e 46 parte, della superficie complessiva di ettari 12.50.00 e del valore di lire 46.050,00, confinanti col fosso del Paternale, strada doganale e residua proprietà Mariotti Domenico;

**b)** da quelle di proprietà di Mariotti Pietro fu Felice terre in voc. Campo del Tesoro, censite al catasto di Ischia di Castro alla sez. IX coi mappali 80 parte, 81, 82 parte, 83/1 parte, 83/2 parte, 85/1 parte, della superficie complessiva di ettari 13.65.00 e del valore di lire 47.625,00, confinanti con la strada doganale Cava di Castro-Canino, proprietà Mariotti Domenico e residua proprietà dell'affrancante.

Restano quindi in piena. proprietà degli affrancatiti e libere ed esenti da ogni e qualunque uso civico a favore delle predette popolazioni le seguenti terre:

**1)** del sig. Mariotti Domenico fu Felice censite al catasto di Ischia di Castro alla sezione. IX ai mappali numeri 17/2 resto, 20, 21, 22, 100, 26, 55, 29/1, 29/2, 29/3, 30, 31/1, 31/2, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 parte, 41 parte, 42 parte, 44 parte, 46 parte, 102, 103, 47, 48, 49, 50, 120, 51, 52/1, 52/2, 72, 73, 74, 75, 104, 105, 106, 107/1, 107/2, 53, 54, 56, 108, 101, 69/2, 70/1, 70/2/A, 71, 115, 116 della superficie complessiva di ettari 129.36.00, confina fosso del Paternale, proprietà Mariotti Pietro e porzione ceduta in proprietà per l'affrancazione alle popolazioni di Ischia di Castro e Farnese;

**2)** del sig. Menotti Pietro fu Felice censite al catasto di Ischia di Castro alla sezione IX coi mappali numeri 80 parte, 82 parte, 85/i parte, 85/2, 85/3, 86, 87, 88, 83/1 parte, 83/2 parte, 118/1, 119, 84, 89, 90/1, 90/2, 90/3, 91, 92, 67/1, 67/2 resto, 67/4, 66/2 resto, 76,1, 77/1 resto, 77/2, 78, 79, 112/1, 114/1, 113 e 117 della superficie complessiva di ettari 132.47.60, confinanti strada doganale Cava di Castro-Canino, proprietà Mariotti Domenico, porzione ceduta per affrancazione e fosso del Cajolo.

Riepilogo: superficie ceduta in affrancazione ettari 26.15.00, del valore di lire 93.675,00. Superficie rimasta libera ai proprietari ettari 261.83.00.

Salvo la superiore approvazione.

Roma, 14 giugno 1939-XVII.

*Il R. Commissario aggiunto: MANCA*

*La soprascritta ordinanza è stata approvata con decreto del Ministero di Agricoltura e Foreste del 7 agosto 1939-XVII registrato alla Corte dei Conti il 14 dello stesso mese ai reg. n. 13, fog. n. 5. Registrato a Roma il 15 settembre 1939-XVII al vol. 566, n. 2479 degli atti giudiziari.*